

N. R.G. 3816/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariacolomba Giuliano	PRESIDENTE rel.
Angela Baraldi	GIUDICE
Alessandra Cardarelli	GIUDICE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3816/2018** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA  
IVANA elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI N. 3 40126 BOLOGNA presso il  
difensore avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F.  
91383700373)**, con il patrocinio dell'avv. CIURCIUMEL ELENA e dell'avv. , elettivamente  
domiciliato in VIA ALTABELLA 10 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CIURCIUMEL  
ELENA

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 13.3.2018 l'istante, cittadina nigeriana di Benin City nata nel 1984, entrata in Italia il 26.9.2015, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificato il 12.2.2018, con il quale era stata rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Parte resistente si costituiva a mezzo di un funzionario e provvedeva a trasmettere



copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio senza formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

All'udienza dell'8.5.2019 la ricorrente compariva personalmente e assistita dall'interprete di fiducia rendeva le seguenti dichiarazioni:

*<<Confermo quanto dichiarato alla CT.*

*Abito a San Biagio in una struttura di accoglienza. Sto lavorando con un contratto di tirocinio alla mensa dell'ospedale maggiore che finirà il prossimo mese, ma me lo prorogheranno. Vivo con il mio bambino che ha cinque anni e va alla scuola materna. Gli altri due miei figli sono in Nigeria con la mia matrigna; li sento. Sento per telefono anche il padre dei bambini, Eric.*

*Non ho problemi di salute; da sei mesi però sono seguita dal CSM di Bologna.*

*D: perché ha lasciato la Nigeria?*

*R. la decisione di lasciare la Nigeria l'ho presa dopo la morte di mia madre e dopo che il mio compagno Eric mi aveva lasciata senza dirmi dove andava. Le nostre famiglie erano contrarie alla nostra unione. Non se la sentiva di sopportare la responsabilità di una famiglia. Mio padre era già morto. Io lavoravo come parrucchiera. Una vicina di casa di nome Joy, che sapeva della mia situazione, mi ha parlato di sua sorella Sandra che lavorava in Marocco presso una grande azienda; ho dato a Joy i miei risparmi di 50.0000 naira con i quali ha comprato per me un biglietto del pullman. Così sono arrivata a Rabat con Joy che mi ha accompagnata e mi ha portata da Sandra; anche joy è rimasta in Marocco.*

*Dopo tre giorni ho chiesto a Sandra dove dovevo lavorare; lei di sera mi ha portato dei vestiti e mi ha portato in una tenda dove c'erano cinque persone. C'era fra loro un uomo arabo il quale mi ha detto che dovevo prostituirmi.*

*Quando ho rivisto Joy, questa mi ha detto che le dovevo ancora dei soldi per il viaggio; ho litigato con lei e con Sandra e mi hanno picchiata. Mi hanno costretta a continuare a prostituirmi e prendevano loro i soldi; questo è andato avanti per circa due anni. Avrei voluto tornare in Nigeria ma non sapevo come fare, non avevo l'aiuto di nessuno. Sandra si prostituiva anche lei ma Joy no.*

*Per caso ho incontrato in un bar a Rabat un mio cugino che chiedeva l'elemosina; gli ho spiegato la mia situazione e mi ha detto che aveva visto Eric in Rabat; allora lo ha rintracciato e ci ha fatti incontrare. Mio cugino sapeva io dove abitavo. Quando ho incontrato Eric, anche lui chiedeva l'elemosina; gli ho raccontato di Sandra e di Joy, che lui non conosceva; Eric mi ha accompagnata ad incontrare Sandra e Joy che le hanno detto che mi avrebbero liberata se avessi pagato 100.000 naira; Eric ha convinto Sandra, implorandola, a lasciare che invece di prostituirmi guadagnassi quei soldi chiedendo l'elemosina; ho anche lasciato la casa di Sandra e sono andata a vivere con Eric; nei cinque o sei mesi successivi ho chiesto l'elemosina con Eric, con il quale mi ero rimessa insieme; Sandra chiamava Eric per telefono e poi andavamo insieme a darle i soldi;*



*abbiamo pagato così i 100.000 naira. Per circa altri cinque mesi abbiamo continuato a chiedere l'elemosina; dei soldi che avevamo raccolto una parte li abbiamo mandati in Nigeria per i bambini, e con il resto abbiamo deciso di andare in Spagna; io ero incinta; ci siamo imbarcati ma ci hanno rimandati indietro; poi è nato Destiny. Eric è partito poi di nuovo ed è arrivato in Spagna; non eravamo più in contatto anche se avevamo entrambi un cellulare.*

*Sono rimasta in Marocco con il bambino nella casa che Eric aveva affittato e chiedevo l'elemosina; sono passati così altri cinque mesi; poi, con il bambino, sono andata in Libia unendomi ad altri nigeriani, uomini e donne. Ho pensato io di andare in Libia perché volevo arrivare in Europa. Sono stata a Saba per due mesi nei quali non ho lavorato e vivevo in una tenda. Con i soldi che avevo guadagnato in Marocco ho pagato l'imbarco. Di Sandra e Joy non ho saputo più nulla da quando ho pagato il debito con loro.*

*Eric è stato rimpatriato dalla Spagna alla Nigeria dove si è messo in contatto con mia sorella, ma non ci siamo parlati perché io ero molto arrabbiata con lui perché ci aveva abbandonati. Io ero già arrivata in Italia. Eric stava a Benin City. Non sono come abbia fatto poi ad arrivare in Italia; quando è arrivato mi ha chiamata al centro dove stavo io, era circa nell'ottobre 2017; mi ha rintracciato perché mio figlio Destiny ha il suo cognome. Eric sta in Francia; ogni tanto ci sentiamo per telefono.*

*Quando sono arrivata in Italia non c'era nessuno che mi stesse aspettando.*

*D: perché non vuole tornare in Nigeria?*

*R: perché ho paura di Sandra, non so che cosa potrebbe succedere. Anche se avevo pagato, Sandra, sapendo che sono stata in Europa, potrebbe chiedermi altro denaro. Io non so dove sono Sandra e Joy. Se Sandra torna in Nigeria avrà l'informazione che sono tornata; abitavamo nella stessa zona.*

*D: come potrebbe costringerla Sandra a pagarle altri soldi?*

*R: io questo non lo so. E' in grado di fare del male, può anche uccidere.*

*ADR: io non so se Sandra avesse altre persone che collaboravano con lei oltre ai nigeriani che in Marocco raccoglievano i soldi della prostituzione >>*

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha frequentato corsi di italiano, corso di formazione per badanti e colf, svolge attività lavorativa in tirocinio formativo più volte prorogate presso la mensa dell'Ospedale Maggiore, e si occupa inoltre in autonomia del suo bambino che abita con lei e frequenta la scuola materna. Nell'ottobre 2018 è entrata in contatto con il Dipartimento di Salute Mentale necessitando di un intervento urgente in relazione ad uno stato depressivo seguito a disturbo post traumatico da stress; ella ha seguito una terapia farmacologica e svolto diversi incontri presso il CSM che, come attestato dalla relazione dell'aprile 2019, le sono stati di sostegno e giovamento, ritenendo i sanitari comunque imprescindibile la prosecuzione del percorso terapeutico iniziato.

Nel provvedimento impugnato, a fronte delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione e



corrispondenti a quanto poi dichiarato in udienza, la CT rilevava che

*<< che il profilo personale della richiedente, orfana, madre e poco istruita donna del sud della Nigeria, unitamente alla dichiarata esperienza di prostituzione e accattonaggio forzati in Marocco hanno sollevato elementi possibilmente riconducibili ad una situazione di tratta degli esseri umani... Tuttavia nella completa assenza di collaborazione e cooperazione da parte della richiedente non è stato possibile per la Commissione accertare eventuali rischi di assoggettamento e riduzione in schiavitù della richiedente, che ha negato qualsiasi elemento riconducibile alla tratta>>*

Il Collegio non condivide tali conclusioni.

Va premesso che la CT ha ascoltato la richiedente in due occasioni, l'8.5.2017 e il 6.11.2017, la seconda dopo avere ottenuto due relazioni, rispettivamente della Casa Delle Donne e poi della Società Dolce per meglio valutare l'eventuale assoggettamento a tratta. Leggendo tali relazioni si evince che nelle rappresentazioni rese dalla donna del suo vissuto, con tutte le difficoltà e la fragilità di cui ben in entrambe si dava atto, la ricorrente non ha mai negato, essendone anzi del tutto consapevole, di essere stata vittima di tratta. Tutte le incongruenze del suo racconto, messe in particolare in luce nella relazione della Casa delle Donne, attengono fondamentalmente al ruolo del suo compagno Eric, rappresentato sempre come estraneo ad ogni aspetto riconducibile allo sfruttamento sessuale che ella ha subito. In tale ottica va letto anche la conclusione della vicenda di sfruttamento sessuale in Marocco, nel momento in cui la donna si è ricongiunta con Eric. Nella seconda relazione, come nella seconda audizione, emerge tuttavia la maturazione, anche in seguito ai colloqui con la Casa delle Donne, della volontà di abbandonare l'iniziale richiesta di ricongiungersi con Eric, che si trovava all'epoca in Italia.

Orbene, neppure nel provvedimento impugnato è stata posta seriamente in dubbio la credibilità della vicenda narrata dalla ricorrente, che si ritrova sempre negli stessi termini esposta anche nelle menzionate relazioni.

Come è noto, la Suprema Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, della completezza delle informazioni disponibili,



dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

Alla luce di tali indicazioni, nulla induce a dubitare della credibilità di quanto dichiarato dalla ricorrente in udienza in modo coerente, dettagliato e preciso.

Per quanto appaia obiettivamente sorprendente e poco probabile il fortunoso incontro con Eric a Rabat, non è in discussione che i due, in Marocco e poi in Libia siano stati insieme, dando alla luce anche il piccolo Destiny, come anche che essi siano rimasti in contatto anche dopo il loro separato arrivo in Italia; le obiettivamente poco plausibili circostanze riferite ad Eric ben possono essere d'altronde spiegate con una volontà della ricorrente di avvalorare la tesi della estraneità all'attività di prostituzione ella è stata costretta, a svolgere del padre dei suoi figli e dell'uomo che risulta l'unico con il quale ella abbia intessuto una importante relazione sentimentale. Tanto ben può giustificare un atteggiamento ambivalente o anche una possibile rimozione della eventualità che l'uomo fosse complice di quelle che ella ha indicato come le sue sfruttatrici (v. p. 4 del ricorso).

Come riconosciuto dalla CT e messo in luce in entrambe le richiamate relazioni, dalle dichiarazioni della richiedente sono emerse circostanze del tutto coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag. 38 dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*" (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016): infatti la richiedente è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, che ella ha lasciato nel 2011 (v. dichiarazioni alla CT), dotata di un medio-basso livello di istruzione, quando versava in condizioni patrimoniali particolarmente disagiate. Tipicamente, le donne vittime di tratta, vengono reclutate nel loro villaggio o città di origine, spesso con la falsa promessa di una nuova vita in Europa e di un lavoro sicuro e onesto e che vengono vincolate mediante l'impegno alla restituzione di una somma di denaro suggellato da un rito magico (voodoo o juju), e/o mediante minacce alla loro incolumità o a quella dei loro familiari rimasti nel paese di origine. Durante il viaggio nei paesi di transito le donne sono spesso accompagnate da soggetti coinvolti nelle reti criminali.

Tutte le fonti più aggiornate disponibili confermano come la tratta di donne da sfruttare a fini sessuali abbia in Nigeria uno dei centri principali di reclutamento di tutta l'Africa sub-sahariana.



Le stesse fonti concordano sul rischio, in caso di rientro in patria, non solo di subire danni alla persona da parte degli appartenenti all'organizzazione, rimasti frustrati sulle aspettative di rendimento della persona trafficata o per evitare che la stessa compia pericolose delazioni alle forze dell'ordine, ma soprattutto che la vittima di tratta possa essere discriminata e addirittura perseguitata per il fatto di essere entrata nel pericoloso e degradante mondo della prostituzione.

Questo rischio di vittimizzazione può essere ritenuto oggettivamente implicito nell'assoggettamento a tratta, e non rileva dunque che, nel caso di specie, il relativo timore sia stato manifestato dalla ricorrente soltanto in udienza, quando ella ha dichiarato di temere che Sandra, punto di contatto di una rete sicuramente più ampia di trafficanti, possa farle del male.

Si deve pertanto considerare fondato senz'altro il rischio che, in caso rimpatrio, la ricorrente subisca atti di persecuzione, sub specie di violenze fisiche, psicologiche o sessuali, a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale (art. 8 lett. d)), ovvero al genere femminile in generale.

Ritiene infatti il Collegio che con particolare riferimento alla tratta a fini sessuali il genere femminile (come la condizione di minorenne) costituisca uno specifico fattore di persecuzione, a causa del marchio indelebile che le vittime del traffico portano su di sé per l'esperienza subita. Le fonti COI indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>; da ultimo si veda la parte relativa al "Supporto e reintegrazione delle vittime a seguito del ritorno in Nigeria" nelle COI rese dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre Human Rights and Refugee Law Legal Clinic 11 maggio 2018, p. 44 e 45) soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti.

Pertanto deve ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di tratta, quale forma di discriminazione e persecuzione a fronte della sua identità di genere, e le va pertanto riconosciuto lo status di rifugiato.

Nulla deve provvedersi in punto di spese stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.Lgs 25/2008, in accoglimento del ricorso proposto da  
, riconosce alla stessa lo status di rifugiato.

Nulla per le spese.

